

Ordinanza del Commissario delegato per la Protezione Civile 23 giugno 2011, n. 170 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3853/10

Sisma del 15 dicembre 2009 – Ordinanza commissariale 22 novembre 2010, n.269 – Ricorsi avverso la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento – Modalità di erogazione dei contributi - Determinazioni.⁽¹⁾

(B.U.R. n. 35 del 10.08.2011)

(1) Esamina i ricorsi avverso la graduatoria dell' Ordinanza del Commissario delegato n. 269 del 22.11.2010 e formula la nuova graduatoria.

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853, con la quale il Presidente della Regione Umbria è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi sismici del 15 dicembre 2009;

Visto l'art. 4, comma 2, della citata ordinanza n. 3853/2010, con il quale il Commissario delegato è stato autorizzato ad assegnare, per il tramite dei Comuni interessati dal sisma, e secondo procedure e criteri di priorità dallo stesso definiti, contributi finalizzati alla riparazione dei danni ed al rafforzamento locale degli edifici gravemente danneggiati, ricomprendenti unità immobiliari destinate ad abitazione principale o all'esercizio di attività produttive;

Richiamata l'ordinanza del Commissario delegato 20 luglio 2010, n. 164, con la quale sono state definite modalità e procedure per la concessione dei contributi necessari a consentire un rapido rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali ed a favorire la ripresa delle attività produttive;

Vista la graduatoria degli interventi finanziabili, approvata con ordinanza del Commissario delegato 22 novembre 2010, n. 269, redatta sulla base dei criteri di priorità dettati dall'art. 11 dell'ordinanza commissariale n. 164/2010, contenente gli edifici inseriti nell'ambito delle priorità a), b) e c) di cui al medesimo art. 11, nei quali sono presenti unità immobiliari sgomberate con ordinanza sindacale adibite, al momento del sisma, ad abitazione principale di proprietari, affittuari, usufruttuari, comodatari o titolari di diritti reali di godimento, oltre che ad attività produttive extragricole in esercizio;

Visto l'elenco degli interventi non ammessi ai benefici previsti dall'ordinanza commissariale n. 164/2010, approvato con la suddetta ordinanza n. 269/2010;

Richiamata la nota del Commissario delegato n. 191222 del 09.12.2010, con la quale è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza commissariale n. 269/2010, il finanziamento degli interventi ricompresi nella graduatoria di cui all'allegato A alla medesima ordinanza, dal numero d'ordine 1 al numero d'ordine 55 compreso;

Atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 3, della citata ordinanza n. 269/2010, è stata altresì riconosciuta ai soggetti interessati la facoltà di produrre ricorso al Commissario delegato avverso la graduatoria e l'elenco degli interventi esclusi dalla stessa graduatoria, entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza medesima, con conseguente scadenza dello stesso alla data del 22 dicembre 2010;

Visti i ricorsi presentati dai proprietari aventi diritto, nonché la documentazione prodotta dai sotto elencati Comuni con le note a fianco di ciascun edificio indicate, volta a comprovare la sussistenza delle condizioni richieste per accedere ai benefici previsti dall'ordinanza commissariale n. 164/2010:

<i>Comune</i>	<i>Edificio n.</i>	<i>Note prot. nn. del</i>	<i>Ricorrente</i>
COLLAZZONE	1048	679/01.02.2011 e 2398/12.04.2011	Tiberini Augusto
COLLAZZONE	1050	514/26.01.2011 e 2397/12.04.2011	Fiorini Granieri Matteo
MAGIONE	7004	2719/03.02.2011 e 7832/31.03.2011	Antognelli Franco
MARSCIANO	5012	9720/30.03.2011 e 11758/19.04.2011	Miseria Maria Augusta
MARSCIANO	5018	4208/08.02.2011 e 8752/22.03.2011	Chioccolini Rita
MARSCIANO	5032	9723/30.03.2011 e 11174/12.04.2011	Alessandri Giancarlo
MARSCIANO	5037	7296/08.03.2011	Balducci Fulvia
MARSCIANO	5383	4210/08.02.2011 e 9722/30.03.2010	Rosati Stefano
MARSCIANO	5386	4209/08.02.2011	Ricci Vincenzo
MARSCIANO	5070	4211/08.02.2011 e 8752/22.03.2011	Romoli Rino
PERUGIA	6005	21069/08.02.2011 e 53175/05.04.2011	Gamboni Giovanni Antonio
PERUGIA	6011	18574/02.02.2011	Tiberi Cesare
PERUGIA	6012		Priorelli Francesco
PERUGIA	6119	21076/08.02.2011 e 54836/07.04.2011	Sperandeo Ferdinando
PIEGARO	4008	1018/03.02.2011	Coletti Maurizio

Preso atto degli esiti istruttori relativi ai predetti ricorsi, così come risultanti dagli allegati A e B alla presente ordinanza;

Vista la determinazione 23 maggio 2011, n. 183 con la quale il Comune di Marsciano ha disposto l'improcedibilità della domanda di contributo prodotta per l'edificio n. 5283 da Pistelli Angela, per le motivazioni indicate nello stesso atto;

Vista altresì la determinazione 8 aprile 2011, n. 41 con la quale il Comune di Perugia ha disposto l'improcedibilità della domanda di contributo prodotta per l'edificio n. 6008 da Arcangeli Piero, per le motivazioni indicate nello stesso atto;

Visti i sotto elencati allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

- Allegato A: contenente l'elenco dei ricorsi ammissibili con evidenziate le risultanze relative alla verifica del possesso dei requisiti prioritari di cui all'art. 11, comma 1, dell'ordinanza commissariale n.164/2010;
- Allegato B: contenente l'elenco dei ricorsi non ammissibili con l'indicazione delle motivazioni della loro improcedibilità;
- Allegato C: contenente la graduatoria degli interventi sugli edifici inseriti nell'ambito delle priorità a), b) e c) di cui all'art. 11 dell'ordinanza commissariale n. 164/2010, aggiornata sulla base degli esiti dei ricorsi presentati;
- Allegato D: contenente l'elenco degli interventi non ammessi a beneficiare delle provvidenze previste dall'ordinanza commissariale n. 164/2010, in quanto sprovvisti dei requisiti richiesti dalla stessa ordinanza, aggiornato sulla base degli esiti dei ricorsi presentati, oltre che delle determinazioni assunte dai Comuni di Marsciano e Perugia in ordine rispettivamente agli edifici 5283 (Pistelli Angela) e 6008 (Arcangeli Piero);

Visto il piano di riparto delle risorse assegnate per fronteggiare lo stato di emergenza, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3853/2010, adottato con ordinanza del Commissario delegato 30 giugno 2010, n. 145, successivamente rimodulato con ordinanza 28 luglio 2010, n. 182, con il quale è stata disposta l'assegnazione complessiva di euro 8.400.592,00 al settore d'intervento "Ricostruzione edifici privati";

Considerato che con legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per il 2011) sono state messe a disposizione del Commissario delegato ulteriori risorse per complessivi euro

6.000.000,00, di cui quanto a euro 3.000.000,00 per l'anno 2011 e quanto a euro 3.000.000,00 per l'anno 2012;

Atteso che ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, della predetta ordinanza n. 164/2010, il Commissario delegato autorizza il finanziamento degli interventi nei limiti delle risorse disponibili;

Considerato infine che, allo scopo di limitare i disagi derivanti dallo sgombero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale, alcuni proprietari si sono trovati nella necessità di dare corso ai lavori prima dell'approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, disposta con ordinanza commissariale n. 269/2010, e del successivo rilascio, da parte del Commissario delegato, dell'autorizzazione al finanziamento degli interventi prevista dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 164/2010;

Ritenuto:

- di dover prendere atto delle risultanze istruttorie così come sinteticamente riportate negli allegati A e B, relative ai ricorsi presentati dai proprietari aventi diritto avverso la graduatoria approvata con ordinanza commissariale n. 269/2010, oltre che delle determinazioni assunte dai Comuni di Marsciano e Perugia in ordine rispettivamente agli edifici 5283 (Pistelli Angela) e 6008 (Arcangeli Piero);
- di dover pertanto apportare le conseguenti modifiche alla graduatoria degli interventi finanziabili, approvata con ordinanza commissariale n. 269/2010;

Ravvisata la necessità di dettare ulteriori disposizioni in ordine al finanziamento degli interventi ricompresi nella graduatoria di cui all'allegato C, in considerazione degli esiti dei ricorsi presentati ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 269/2010, oltre che delle ulteriori risorse assegnate al Commissario delegato dalla legge n. 220/2010;

Visto inoltre l'art. 13, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 164/2010, il quale stabilisce che i contributi sono erogati dai Comuni agli aventi diritto secondo le modalità e le procedure stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2002, n. 508 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ravvisata la necessità, per le concessioni contributive rilasciate prima della pubblicazione nel B.U.R. dell'elenco delle banche firmatarie della convenzione, previsto dal punto 2, lettera f), della deliberazione della Giunta regionale n. 508/2002, di definire le modalità con cui i Comuni erogano, a favore degli aventi diritto, i contributi concessi ai sensi dell'art. 10 della citata ordinanza commissariale n. 164/2010;

Ritenuto di dover stabilire le modalità per il trasferimento a favore dei Comuni dei fondi per le necessità derivanti dalle concessioni contributive attivate dagli stessi ai sensi dell'art. 10, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 164/2010;

Ritenuto infine di dover uniformare le disposizioni dettate dall'ordinanza commissariale n. 164/2010 a quanto stabilito dalla legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5, così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2010, n. 17, in materia di disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.

ORDINA

Art. 1

1. Sono approvati gli allegati A e B alla presente ordinanza, contenenti le risultanze istruttorie dei ricorsi, presentati ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza commissariale n. 269/2010, avverso la graduatoria degli interventi finanziabili approvata all'art. 1, comma 1, della stessa ordinanza:
 - Allegato A: elenco delle istanze di ricorso ammissibili, con evidenziate le risultanze relative alla verifica del possesso dei requisiti prioritari di cui all'art. 11, comma 1, dell'ordinanza commissariale n.164/2010;

- Allegato B: elenco delle istanze di ricorso non ammissibili, con indicate le motivazioni della loro improcedibilità.
2. Sono approvati gli Allegati C e D alla presente ordinanza, concernenti rispettivamente:
- Allegato C: la nuova graduatoria degli interventi finanziabili, ricomprendente gli edifici inseriti nell'ambito delle priorità a), b) e c) di cui all'art. 11 dell'ordinanza commissariale n. 164/2010, nei quali sono presenti unità immobiliari sgomberate con ordinanza sindacale, adibite, al momento del sisma, ad abitazione principale di proprietari, affittuari, usufruttuari, comodatari o titolari di diritti reali di godimento, oltre che ad attività produttive extragricole in esercizio, riformulata sulla base degli esiti dei ricorsi presentati, nonché delle determinazioni assunte dal Comune di Marsciano, con provvedimento n. 183 del 23 maggio 2011, e dal Comune di Perugia, con provvedimento n. 41 dell'8 aprile 2011, circa l'improcedibilità delle istanze di contributo prodotte dai proprietari degli edifici individuati rispettivamente con i numeri identificativi 5283 e 6008;
 - Allegato D: il nuovo elenco degli interventi non ammessi a beneficiare delle provvidenze previste dall'ordinanza commissariale n. 164/2010, in quanto non in possesso dei requisiti richiesti dalla stessa ordinanza n. 164/2010.
3. I Comuni interessati sono tenuti:
- a) ad effettuare le conseguenti variazioni ai dati della procedura informatica;
 - b) a trasmettere al Servizio "Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie", il riepilogo aggiornato delle domande presentate, utilizzando l'allegato D all'ordinanza commissariale n. 164/2010;
 - c) a portare a conoscenza degli aventi diritto i contenuti della presente ordinanza;

Art. 2

1. Il finanziamento degli ulteriori interventi conseguente all'approvazione della graduatoria di cui all'allegato C alla presente ordinanza è autorizzato, compatibilmente con le risorse disponibili, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 164/2010, con nota del Commissario delegato, nei limiti dell'importo massimo stimato per ogni singolo intervento così come risultante dallo stesso allegato C.
2. Sono ammessi a beneficiare delle provvidenze previste dall'ordinanza commissariale n. 164/2010, nel rispetto della graduatoria di cui all'allegato C alla presente ordinanza e subordinatamente al rilascio, da parte del Commissario delegato, dell'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 2, della stessa ordinanza n. 164/2010, i proprietari degli edifici danneggiati che hanno eseguito i lavori di ripristino in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 6, della medesima ordinanza, prima dell'approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, disposta con ordinanza commissariale n. 269/2010, a condizione che risulti rispettata ogni altra condizione stabilita dall'ordinanza commissariale n. 164/2010.

Art. 3

1. Per le concessioni contributive rilasciate prima della pubblicazione dell'elenco delle banche convenzionate, previsto dal punto 2, lettera f), della deliberazione della Giunta regionale n. 508/2002, i Comuni erogano direttamente i contributi agli aventi diritto, nei tempi e nei modi di seguito indicati:
 - a) 20 per cento dopo l'inizio dei lavori, debitamente verificato dal Comune;

- b) 30 per cento alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per un importo pari ad almeno il 40 per cento dell'importo complessivo dei lavori ammessi a contributo, debitamente verificato dal Comune;
 - c) 30 per cento alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per un importo pari ad almeno il 70 per cento dell'importo complessivo dei lavori ammessi a contributo, debitamente verificato dal Comune;
 - d) saldo all'ultimazione dei lavori, subordinatamente alla presentazione della documentazione prevista dall'art. 13, comma 2, dell'ordinanza del Commissario delegato 20 luglio 2010, n. 164, così come modificato dall'art. 5 della presente ordinanza, fatta eccezione per la rendicontazione delle spese sostenute che dovrà essere documentata a mezzo fatture, quietanzate almeno per l'ammontare del contributo concesso.
2. E' facoltà dei proprietari aventi diritto attivare, successivamente alla pubblicazione nel B.U.R. dell'elenco delle banche convenzionate, le procedure di erogazione dei contributi stabilite con deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2002, n. 508 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante l'apertura di un conto corrente dedicato alla ricostruzione e l'invio al Comune di copia del relativo contratto e delle norme integrative dello stesso.
 3. Qualora siano state erogate a favore dell'avente diritto alcune rate di contributo, il Comune procede alla erogazione delle rimanenti rate con le procedure previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 508/2002, previa acquisizione delle fatture quietanzate per un importo pari alle somme già erogate.

Art. 4

1. Le erogazioni a favore dei Comuni dei fondi per le necessità derivanti dalle concessioni contributive rilasciate dagli stessi ai sensi dell'art. 10, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 164/2010 sono effettuate dal Commissario delegato secondo gli importi e con le modalità stabilite dal punto 2, lettera h), della deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2002, n. 746 e dal punto 2, lettera b), della deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2005, n. 380, nei casi espressamente previsti dalla medesima deliberazione, previa acquisizione della rendicontazione degli importi concessi ed erogati dai Comuni agli aventi diritto.

Art. 5

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 13 dell'ordinanza del Commissario delegato 20 luglio 2010, n. 164 è sostituita dalla seguente:
 - "c) copia del certificato di collaudo statico o, per gli interventi per i quali non è richiesto il certificato di collaudo, copia del certificato di rispondenza depositato presso la Provincia ai sensi della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni;" (2)

(2) Modifica l'art. 13, comma 2, lettera c, dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 164 del 20 luglio 2010.

Art. 6

1. Il presente atto è sottoposto al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i. e dell'art. 27, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i..

La presente ordinanza, redatta in triplice originale, sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione Umbria*.